



Fabriano 03 Gennaio 2013

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli  
Consiglieri Comunali Fabriano

Ill.mi

Presidente Consiglio Comunale  
Comune di Fabriano

**Sig. Giuseppe Luciano Pariano**

Sindaco Comune di Fabriano

**Sig. Giancarlo Sagramola**

Assessore all'Ambiente

**Avv. Claudio Alianello**

Dirigente Settore Assetto del  
Territorio

**Arch. Roberto Evangelisti**

Segretario Generale

**Dott. Ernesto Barocci**

e p.c.

**Capi Gruppo Consiliari**

**OGGETTO: INTERPELLANZA**

**TARIFFA SERVIZIO IDRICO: QUOTA VINCOLATA DEPURAZIONE**



I sottoscritti Consiglieri Comunali,

### **PREMESSO CHE**

- ▶▶ Negli ultimi anni a Fabriano si è assistito a un vergognoso gioco di rimborsi e nuove richieste di pagamento per il servizio di depurazione che ha provocato non pochi disagi agli utenti che nel giro di pochi mesi sono risultati essere prima scollegati al depuratore e poi miracolosamente collegati in seguito a “più approfondite verifiche” come recita la lettera recapitata dalla Multiservizi;
- ▶▶ Alla richiesta inoltrata alla Multiservizi da parte di numerosi cittadini di un documento che attesti l'effettivo allaccio al depuratore non è stata mai data alcuna risposta esaustiva e chiarificatrice;
- ▶▶ Nelle bollette degli utenti non attualmente allacciati al depuratore viene inserita una voce denominata” Quota vincolata depurazione legge 13/09” che secondo la Multiservizi servirebbe alla realizzazione in futuro di altri impianti;

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103  
j.arcioni@gmail.com



Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235  
sergioromagnoli@libero.it

**Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano**

Angolo 5 Stelle – Via Cesare Balbo, 59 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it  
Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

## CONSIDERATO CHE

- » All'articolo numero 8 comma 1 di suddetta legge è riportato: "Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. **Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati**"

Al comma 4 in relazione alle comunicazioni inerenti lo stato dei lavori per i quali viene richiesto il pagamento della tariffa in oggetto viene indicato che: "...le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al **programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione** previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta"

E ancora al comma 5 si legge: "**Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti**"

## CHIEDONO

- 1) se il Sindaco e l'Amministrazione sono a conoscenza dell'esistenza di progetti che riguardano la realizzazione di nuovi impianti di depurazione, la loro dislocazione, le rispettive date di avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio, dell'eventuale stato di avanzamento dei lavori già iniziati
- 2) se sono a conoscenza dell'esistenza di un documento che attesti in maniera ufficiale e univoca quali utenze sono attualmente allacciate all'impianto di depurazione attivo e in caso se non ritengano necessario renderlo pubblico per evitare futuri "ripensamenti" come già avvenuto riguardo ai rimborsi già pagati da parte del gestore
- 3) se vede possibile che il Comune di Fabriano, in quanto socio Multiservizi S.p.A., a tutela dei suoi cittadini possa intraprendere direttamente tutte le azioni eventualmente necessarie alla cancellazione della quota in oggetto nel caso in cui si palesi un'evidente violazione della legge sopra riportata, ossia l'assenza di progetti o il mancato rispetto dei tempi di realizzazione di quelli esistenti, che giustifichino l'inserimento della "quota vincolata depurazione" in bolletta secondo le modalità previste dal D.M. 30-9-2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010 n. 31 riportato per esteso in allegato.

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103  
j.arcioni@gmail.com



Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235  
sergioromagnoli@libero.it

**Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano**

Angolo 5 Stelle – Via Cesare Balbo, 59 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it  
Questo documento utilizza il font "Trebuchet MS" per una migliore leggibilità per persone dislessiche

Si chiede l'iscrizione della presente interpellanza all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Cordialmente.



**Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli**  
Consiglieri Comunali Fabiano

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103  
j.arcioni@gmail.com



Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235  
sergioromagnoli@libero.it

**Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabiano**

Angolo 5 Stelle – Via Cesare Balbo, 59 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it  
Questo documento utilizza il font "Trebuchet MS" per una migliore leggibilità per persone dislessiche

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE D.M. 30-9-2009  
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PER LA RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLA  
QUOTA DI TARIFFA NON DOVUTA RIFERITA AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE.  
PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 8 FEBBRAIO 2010, N. 31.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; Visto l'art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

Visto, in particolare, il comma 4 del citato art. 8-sexies, ai sensi del quale, «su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta»; Visto l'art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Richiamate le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che, ai sensi degli artt. 14, legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 155, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione;

Considerato che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha costantemente evidenziato la necessità di una documentata istanza da parte dell'utente per ottenere la restituzione delle somme di cui all'art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha in prevalenza indicato per il diritto al rimborso delle somme di cui all'art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile;

Considerata la proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, adottata con delibera n. 14 del 22 maggio 2009;

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103  
j.arcioni@gmail.com



Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235  
sergioromagnoli@libero.it

**Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabiano**

Angolo 5 Stelle – Via Cesare Balbo, 59 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it  
Questo documento utilizza il font "Trebuchet MS" per una migliore leggibilità per persone dislessiche

**Decreta:**

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. In attuazione dell'art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il presente decreto individua i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.
2. Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione secondo le disposizioni del presente decreto. Qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito.
3. Per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo di cui al comma 2 vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso.
4. Il presente decreto non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.
6. I gestori rendono disponibili all'utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione, pubblicando gli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sui propri siti web, e indicando nella bolletta il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione.

### **Art. 2 (Definizione)**

Ai fini del presente decreto si intende per:

1. impianto di depurazione: l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici. E' esclusa da tale definizione la rete fognaria, intesa come un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane ad un impianto di depurazione;
2. impianti temporaneamente inattivi: gli impianti la cui costruzione è stata completata e non siano ancora stati avviati o il cui funzionamento sia stato interrotto, salvo che per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria preordinate al ritorno alle condizioni di regime;
3. gestioni in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione: gestioni che applicano i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento del servizio di depurazione fissati con deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103  
j.arcioni@gmail.com



Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235  
sergioromagnoli@libero.it

**Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabiano**

Angolo 5 Stelle – Via Cesare Balbo, 59 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it  
Questo documento utilizza il font "Trebuchet MS" per una migliore leggibilità per persone dislessiche

### **Art. 3 (Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione)**

1. Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, le Autorità d'ambito, sentiti i gestori, ricostruiscono il programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, là dove non già contenuto nel Piano d'ambito approvato. La programmazione deve comunque risultare coerente con i costi e i tempi previsti nel Piano d'ambito approvato.
2. Le fasi del programma dovranno essere distinte secondo lo schema riprodotto nell'allegato al presente decreto.
3. I Comuni gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, ricostruiscono il programma della attività di cui al comma 1, secondo lo schema previsto dal comma 2, sulla base degli atti approvati dai competenti Organi comunali.

### **Art. 4 (Elementi informativi di riferimento)**

1. Il gestore mette a disposizione dell'Autorità d'ambito, su idoneo supporto informatico, la seguente documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione:
  - 1.1) gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinti in:
    - a) utenti serviti da impianti di depurazione attivi;
    - b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, come da programma di cui all'art. 3;
    - c) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi;
    - d) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione come da programma di cui all'art. 3;
  - 1.2) per ciascun elenco di cui sopra, gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione, con i relativi volumi di acqua erogati e periodi di riferimento;
  - 1.3) lo stato di avanzamento ed i relativi costi debitamente documentati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto, per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione;
  - 1.4) il calcolo dell'importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 5.
2. Per le gestioni in via diretta, agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono i Comuni.
3. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo è consentito nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.